



FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

TRIBUNALE FEDERALE

Procedimento nr.

24/2017 R.G. Procura Federale Fibis

Il Tribunale Federale, nel procedimento disciplinare contro:

1. CSB CAPRICCIO ASD, via Venezia 131, Vigonza, affiliato Fibis;
2. Il sig. ALDO BRIGO, [REDACTED] nella sua qualità di Presidente del suindicato CSB CAPRICCIO ASD;

(per l'enunciazione dettagliata del capo di incolpazione si rinvia all'atto di deferimento che si allega alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante)  
per rispondere della violazione della violazioni indicate nell'atto di deferimento,  
nelle date e nei luoghi in esso indicati.

*Premesso*

Il procedimento disciplinare trae origine da segnalazione effettuata dal tesserato sig. PAOLO VOLPATO alla Procura Federale con la quale la stessa veniva messa a conoscenza del fatto che in data 3 ottobre 2017, presso la sede del CSB CAPRICCIO era in corso una manifestazione provinciale di bocchette svolta sotto l'egida dell'ENDAS biliardo bocchette (veniva allegato volantino di promozione della manifestazione).

Tale manifestazione sportiva agonistica veniva considerata dalla Procura Federale concorrenziale rispetto all'attività della FIBIS, federazione alla quale il CSB CAPRICCIO è regolarmente affiliata e, dunque, svolta in violazione delle norme regolamentari attualmente vigenti.

All'udienza del 20 dicembre 2017 nessuno era presente per gli incolpati.

Il sig. BRIGO faceva pervenire memoria difensiva.

Il P. F. illustrava le proprie conclusioni e chiedeva applicarsi la sanzione della sospensione da ogni attività per la durata di mesi 3.

### MOTIVAZIONE

Il procedimento riguarda l'organizzazione e lo svolgimento di una manifestazione sportiva all'interno dei locali del CSB CAPRICCIO ASD (affiliato FIBIS) di una manifestazione tenutasi sotto l'egida dell'ENDAS.

Le argomentazione difensore del sig. BRIGO, presidente del CSB CAPRICCIO, fanno leva sulla estraneità (sua e del CSB) rispetto ad una gara che si sostiene essere stata organizzata dal gestore del Bar.

Tuttavia gli elementi a discarico non paiono idonei ad eludere la responsabilità degli incolpati, posto che lo stesso Presidente della sezione bocchette, sig. PAOLO VOLPATO - con il quale BRIGO afferma di aver "*analizzato la situazione*" - ha ritenuto di dover segnalare quanto accaduto alla Procura Federale.

Deve, infatti, ritenersi che, nonostante l'evidente violazione dei doveri di lealtà e correttezza dei confronti della Federazione e il parere contrario dei dirigenti con i quali si era confrontato, il CSB CAPRICCIO (nella persona del suo Presidente BRIGO) abbia ritenuto di procedere alla svolgimento di attività palesemente concorrenziale con quella della FIBIS.

Il Tribunale ritiene, pertanto, che dagli atti emerga la responsabilità disciplinare del tesserato e dell'affiliato per la violazione contestatagli.

Il Tribunale ha già avuto modo di ribadire come le attività poste in essere dai tesserati nell'ambito di manifestazioni organizzate da EPS (non debitamente autorizzati attraverso convezioni con la Federazione) costituisca violazione delle norme statutarie.

La consapevolezza di violare i doveri disciplinari non può essere messa in dubbio per la evidente incompatibilità tra l'azione dell'ENDAS Biliardo e Bocchette e quella della FIBIS, ma ancor più alla luce dei già numerosi provvedimenti emessi da questo Tribunale in casi del tutto analoghi (con provvedimenti disciplinari pubblicati sul sito internet della Federazione).

Congrua, pertanto, la sanzione richiesta dal Procura Federale per il CSB CAPRICCIO ASD e per il suo presidente sig. ALDO BRIGO della sospensione di mesi tre da ogni attività Federale.

PQM

Il Tribunale Federale

- ritenuta sussistente la responsabilità disciplinare per l'incolpazione di cui agli artt. 1 e 18 Regolamento di Giustizia, applica al **CSB CAPRICCIO ASD** e al il suo **presidente sig. ALDO BRIGO** in atti meglio generalizzati, la sanzione della **sospensione da ogni attività Federale per mesi tre;**

**Manda alla segreteria federale perché notifici il presente provvedimento alle parti ed ai fini della pubblicazione a mezzo internet (sito FIBIS) della decisione.**

Bologna, 20 dicembre 2017


Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Roberto Filocamo



I consiglieri

Avv. Elisa Fabbri



Avv. Antonio Materia





**FIBIS**  
FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO



Disciplina Sportiva  
Associata al Coni

## PROCURA FEDERALE

Procedimento n. 24/2017 R.G. Procura Federale Fibus.

### ATTO DI DEFERIMENTO

#### NEI CONFRONTI DI:

CSB CAPRICCIO ASD VIA VENEZIA 131 VIGONZA, AFFILIATO FIBIS E SUO PRESIDENTE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, SIG. ALDO BRIGO [REDACTED]

Il Procuratore Federale,

-visti e valutati gli atti;

-visto il contenuto dell'art. 6 reg. giustizia Fibus;

-rilevato che la documentazione in atti ha evidenziato quanto segue:

Il CSB suindicato e il suo presidente hanno organizzato e/o consentito la realizzazione della prima gara provinciale di bocchette sotto l'egida dell'Endas biliardo bocchette, inizio gare 2/10/17 fine gare 12/10/17, presso sede del csb affiliato alla Fibus bar capriccio, in costanza del loro tesseramento con la Fibus, promuovendo così un'attività sportiva agonistica in concorrenza con quella promossa e gestita dalla Fibus, in violazione delle norme regolamentari attualmente vigenti. Invero il regolamento degli enti di promozione sportiva approvato dal Coni con deliberazione n. 1427 del 27.12.2010 e n. 1525 del 28/10/2014, richiamato espressamente dalle norme federali interne, stabilisce: ruoli e competenze degli EPS rispetto alle specifiche discipline sportive; la natura delle attività promozionali e non agonistiche degli enti; inoltre regola le singole iniziative, volte alla diffusione e alla promozione sportiva, le quali dovranno essere disciplinate attraverso specifiche convenzioni attuative tra EPS e federazioni sportive o discipline sportive associate;

Considerato che ad oggi non esiste alcuna convenzione tra la Fibus e l'ente ENDAS appare assolutamente illecita la condotta dei tesserati Fibus volta ad organizzare attività in contrapposizione e concorrenza con le manifestazioni organizzate e/o promosse sotto l'egida della Fibus.

Considerato quanto sopra le condotte sopra descritte ascrivibili ai tesserati sopra generalizzati costituiscono violazione disciplinare in relazione all'art. 1 e 18 del vigente Reg. di Giustizia, e sono contrarie alle norme regolamentari attualmente vigenti, così come adottate dal Coni e recepite dalla Fibus, e rilevante ai sensi dell'art. 1 e art. 18 reg giustizia vigente.

In conseguenza di quanto sopra enucleato, questa Procura rileva che i fatti elencati assumano rilevanza disciplinare e, per tale motivo, li ha contestati ai tesserati/affiliato summenzionati, destinatari della presente. Ritenute fondate le accuse li deferisce per le incolpazioni in atti descritte davanti al Tribunale Federale e chiede fissarsi udienza disciplinare. Si notifici alle parti.

Bologna, il 25/10/2017

La Procura Federale della FIBIS

Avv. Massimiliano Cané